



# COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria

Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802

Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

**Deliberazione n° 15/2013**

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione aliquota e detrazioni IMU esercizio finanziario 2013.**

L'anno 2013 addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

NR	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIUFFRE' ROSARIA MARIA GRAZIA	X	
2	TURCO VITO	X	
3	ROSA GIULIA	X	

Giusto D.P.R. in data 17 maggio 2013 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Rocco Gilberto Artuso;

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*Visto* l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 recante la disciplina dell'imposta municipale propria;

*Visto* l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

*Visto* l'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che:

- Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto;

• L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

• Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

*Visto* l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

*Visto* l'art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da facoltà ai Comuni di modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

*Visto* l'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 a mente del quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

*Visto* l'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale recita: l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali, uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

*Visto* l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

• Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

• Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

• I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

• la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare di cui a all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, A.R.T.E. ex I.A.C.P.).

• l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

*Preso Atto Che:*

• L'imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

• Per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

• Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

• Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;



# COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria

Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802

Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

E-mail [serviziogestione@comune.sanluca.rc.it](mailto:serviziogestione@comune.sanluca.rc.it)

PEC [areafinanziaria.sanluca@asmepec.it](mailto:areafinanziaria.sanluca@asmepec.it)

Prot. n. **5681**

San Luca, lì 12 agosto 2013

Alla Commissione Straordinaria  
S E D E

Al Segretario Comunale  
S E D E

Oggetto: proposta determinazione delle aliquote IMU esercizio finanziario 2013.

Si propone la conferma dell' aliquota IMU per abitazione principale, per come già approvata con delibera C.C. n. 10 del 20/06/2012, pari allo 0,2%, con detrazione prevista per legge, per le categorie di immobili di seguito meglio evidenziate:

1. abitazione principale e pertinenze;
2. unità immobiliari, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando assegnatari della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
5. abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;
6. abitazioni di soggetti passivi residenti all'estero;
7. immobili non produttivi di reddito fondiario;
8. immobili di proprietà di soggetti IRES;
9. immobili locati;
10. fabbricati diroccati per fatiscenza sopravvenuta;
11. fabbricati storici, artistici o culturali;

Si propone, inoltre, di aumentare l' aliquota ordinaria, attualmente pari allo 0,47%, portandola allo 0,55%, in modo da consentire a questo Ente, un margine maggiore di disponibilità finanziaria.

- aliquota ordinaria nella misura dello 0,55%:

1. aree fabbricabili;
2. fabbricati lasciati a disposizione;
3. ordinaria per tutti gli altri immobili.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott. Ferdinando Musolino



- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell'imposta municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento;

*Vista* la nota prot. comunale n. 5681 del 12/08/2012, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria propone la conferma della tariffa IMU, abitazione principale, allo 0,2%, nonché l'aumento allo 0,55% dell'aliquota ordinaria;

*Visti* gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

*Visto* altresì il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni;

*Visto* il comma 7 dell'art. 8 del D.lgs. n. 23/2011;

*Visto* l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

*Vista* la lettera b) dell'art. 10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 relativa alla tempistica ed efficacia termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU;

*Dato Atto* che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

*Visto* il D.Lgs. n. 267/2000;

*Visto* il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come riformulato dall'art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

*Visto* il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come riformulato dall'art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

*Richiamato* il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/06/2013;

*Visto* lo Statuto Comunale;

*Visto* il Regolamento degli Uffici e Servizi;

*Visto* il TUEL del 18/8/2000 n. 267 e s.m.i;

Con voto unanime

## DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU), così come proposto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e meglio riportate nella nota prot. comunale n. 5681 del 12/08/2013, già allegata alla presente;

2. di disporre affinché il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria provveda ad inviare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle Finanze, così come previsto dall'articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013;

3. Con il medesimo esito della votazione, di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art.134, comma 4, del DLGS n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
f.to dr.ssa Giuffrè - f.to dr. Turco - f.to dr.ssa Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Rocco Artuso

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI  
(art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
f.to Dott. Ferdinando Musolino

Si esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla REGOLARITA'  
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
f.to Dott. Ferdinando Musolino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:

- Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio comunale, per la pubblicazione di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **23 AGO. 2013** (Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

San Luca, li **23 AGO. 2013**

IL MESSO COMUNALE  
f.to Signati Antonio

Per avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

San Luca, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
f.to Signati Antonio

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Rocco Artuso

È copia conforme all'originale.

San Luca li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rocco Artuso

